|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **modello ordinanze sindacali** | | | **0S n. 14** |
| **Oggetto** | | **REQUISIZIONE DI LOCALI PER L’EMERGENZA (vedi anche l’ordinanza per la requisizione di immobili)** | |
| **IL SINDACO** | | | |
| **Premesso** | | | |
| * Premessoche in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data \_\_\_, che ha colpito il territorio comunale in località \_\_\_ si è determinata una situazione di grave disagio per la popolazione ivi residente, che deve far fronte alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita comunitaria, ed in particolare \_\_\_; * Ritenuto di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare possibili rischi per l'incolumità dei cittadini, con la messa a disposizione dei seguenti immobili, e precisamente:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **indirizzo** | **proprietario** | **destinazione** | |  |  |  | |  |  |  |  * Vistigli articoli n. \_\_\_ dell'Ordinanza n. \_\_\_, emanata dal Ministero dell’Interno in data \_\_\_ in relazione agli eventi verificatisi; * Visto l’art. 7 della L. 2248/1865, All. E; * Visto il D.lgs 01/2018; * Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000; * Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento. | | | |
| **Ordina** | | | |
| * Di requisire i sopra elencati immobili di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e comunque non oltre la data del \_\_\_, salvo proroga. * Il detentore \_\_\_ dovrà cedere i locali sopra indicati il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante consegna delle chiavi. * All’atto della consegna sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell’immobile requisito. In caso di assenza del detentore, si procederà a cura dell’Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni. Con successivo provvedimento verrà stabilita l’indennità spettante al proprietario dell’immobile per il periodo di occupazione e per gli eventuali danni all’edificio ed alle suppellettili, ai sensi delle leggi vigenti. * La riconsegna di tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell’urgenza. * Di notificare agli interessati la presente ordinanza mediante notifica diretta o, nell’impossibilità, mediante pubblicazione a termini di legge; * Responsabile del procedimento è il Sig. \_\_\_ presso l'U.T.C.; * Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di \_\_\_; * Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso. | | | |
| **note** | *in verde le parti da completare* | | |
| *Il sindaco può adottare provvedimenti di requisizione di beni privati per grave necessità pubblica - ai sensi dell’art. 7 della l. n. 2248/1865, all. E - solo se sono presenti eccezionali motivi di assoluta necessità e urgenza tali da non consentire l’intervento del prefetto. Il che non si verifica se le situazioni di carenza abitativa sussistono da diverso tempo, o qualora si voglia provvedere alla sistemazione di famiglie rimaste senza tetto in conseguenza di sfratto, o quando la situazione di emergenza sia rivolta a ovviare all’inerzia, protrattasi nel tempo, della stessa amministrazione pubblica; la quale, con la requisizione di alloggi, intende invece ovviare a endemiche carenze abitative (Cons. Stato, sez. IV: 13 settembre 1995, n. 693; 28 marzo 1994, n. 291; 6 marzo 1989, n. 144; 18 luglio 1984, n. 569).*  *Le conseguenze di un provvedimento emesso dal sindaco, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 2248/1865, all. E, ma al di là delle ipotesi che consentono al medesimo di sostituirsi al prefetto nell’esercizio del potere di requisizione, non possono che ricadere sull’ente locale, con la sua conseguente legittimazione passiva nel giudizio. Sussiste, per il danneggiato, la possibilità di conseguire, nei confronti del Comune danneggiante, il risarcimento per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del c.c. derivante dall’illegittimo esercizio del potere (di requisizione).*  *La controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di requisizione in uso di immobile da destinare al temporaneo soddisfacimento di una situazione di emergenza abitativa, con destinazione degli alloggi a temporanea abitazione di nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sfratto esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 7 della l. n. 2248/1865, all. E, non rientra nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia; e, quindi, non può essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), della l. n. 205/2000, in quanto la requisizione, a differenza dell’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, tende a soddisfare bisogni transitori non connessi all’uso del territorio e non si risolve nella successiva ablazione del bene. Inoltre, la requisizione è stata disciplinata in maniera autonoma rispetto alla materia espropriativa. La prima ha trovato regolamentazione nell’art. 7 della l. n. 2248/1865, all. E, (“Legge sul contenzioso amministrativo”) e nel r.d. 18 agosto 1940, n. 1741 (“Norme per la disciplina delle requisizioni”). Mentre l’intera disciplina della seconda era contenuta nella l. 25 giugno 1865, n. 2359 (“Espropriazioni per causa di utilità pubblica”), poi abrogata dal d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”); nei quali non vi è alcuna norma in tema di requisizione. Infine, l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, costituendo norma di tipo eccezionale, non può essere oggetto di interpretazione né analogica né estensiva. Ma anche esclusa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia rientra pur sempre nella giurisdizione (generale di legittimità) dello stesso.* | | |